

QUESITI

JOSÈ CRISCUOLO

L'istituto della continuazione nelle ipotesi di reati puniti con pene eterogenee: le Sezioni unite dissipano i dubbi sul criterio di calcolo da adottare nella determinazione della pena.

Con la sentenza annotata le Sezioni unite tentano di fornire una risposta definitiva ad un interrogativo che ciclicamente si ripropone nel panorama dottrinale e giurisprudenziale. La *vexata quaestio* riguarda la possibilità di applicare l'istituto della continuazione tra reati nelle ipotesi in cui le plurime violazioni unificate siano punite con pene di genere diverso. Risolto in senso affermativo tale preliminare quesito, le Sezioni unite fanno luce sul criterio di calcolo da adottare nella determinazione della pena complessiva da applicare, fornendo anche una serie di indicazioni puntuali cui attenersi nei casi più frequenti e problematici che si presentano nella prassi giudiziale.

With the noted judgment the Supreme Court tries to provide a definitive answer to a question that appears in doctrine and jurisprudence cyclically. The vexata quaestio concerns the possibility of applying the institute of continuation between crimes in cases where multiples unified violations are punished with different kinds of penalties. After having solved this preliminary question positively, the Court explains how to calculate the total penalty to be applied in these cases, also providing a series of precise indications to be followed in the most frequent and problematic cases that appears in judicial practice.

SOMMARIO: 1. Premessa: gli atavici dubbi sulla compatibilità tra il reato continuato ed una pluralità di violazioni punite con pene eterogenee. - 2. L'iniziale orientamento restrittivo fondato sul rispetto del principio di legalità della pena. - 3. Il superamento dei dubbi nel nome del *favor* verso la massima operatività dell'istituto della continuazione. - 4. La recente giurisprudenza di legittimità e il criterio adottato per la determinazione complessiva della pena. - 5. Una voce fuori dal coro: Corte di cassazione n. 16104 del 20 marzo 2018 investe della questione le Sezioni unite. - 6. Le Sezioni unite riaffermano la compatibilità tra reato continuato e violazioni punite con pene disomogenee, delineando il criterio di calcolo da adottare nella determinazione della pena. - 7. Brevi riflessioni conclusive.

1. Premessa: gli atavici dubbi sulla compatibilità tra il reato continuato ed una pluralità di violazioni punite con pene eterogenee.

In assenza di una esplicita presa di posizione legislativa¹, non è di certo una novità che ci si interroghi in ordine all'applicabilità della continuazione tra reati nelle ipotesi in cui a trovarsi unificate dal medesimo disegno criminoso siano fattispecie punite con pene disomogenee.

¹ Viceversa, si noti che il previgente Codice Zanardelli, negli artt. da 67 a 76, regolava specificamente l'unificazione delle pene, avendo cura di riferirsi anche a quelle di specie diversa.

Il tema è annoso ed accuratamente scandagliato², tanto nel panorama dottrinale quanto nella produzione giurisprudenziale, e rinvia la sua genesi all'indomani della Legge n. 22 del 7 giugno 1974, che ha novellato l'istituto del reato continuato rendendolo applicabile anche in presenza di plurime violazioni di norme penali differenti tra loro.

Successivamente all'approvazione della novella, dunque, la continuazione tra reati ha subito una vera e propria mutazione genetica, rendendo possibile la circostanza che a trovarsi avvinte dal medesimo disegno criminoso siano più fattispecie diverse, (eventualmente) punite anche con pene disomogenee³.

Il nuovo assetto normativo⁴ ha, obbligato gli interpreti ad interrogarsi circa l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 81 cpv. c.p. alle ipotesi in cui la violazione più grave ed uno (o più) dei reati satelliti siano puniti con pene di genere o specie diverse tra loro.

Sciolto in termini affermativi tale preliminare quesito, come di qui a breve si illustrerà, l'attenzione si è focalizzata sulla scelta del criterio da utilizzare per determinare la pena complessiva da applicare nelle ipotesi *de quibus*, avendo cura di contemperare la *ratio* e la fisionomia del reato continuato con la natura delle pene edittali previste per le singole violazioni poste in continuazione.

Il tema ha visto dialogare tra loro autorevoli voci dottrinali e la giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità; dialogo all'esito del quale sembrava essersi addivenuti al pacifico riconoscimento della applicabilità dell'istituto della continuazione nelle ipotesi di reati puniti con pene disomogenee⁵.

Altrettanto stabile poteva ritenersi il criterio di computo della complessiva pena da irrogare, atteso che la giurisprudenza dominante si era orientata nel senso che «una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio in origine previsto per i reati 'satelliti' non esplica più alcuna effica-

² Per un complessivo inquadramento dei profili di rilievo connessi alla determinazione della pena in ipotesi di reato continuato, cfr. RAMPIONI, *Sulla determinazione della pena nel reato continuato*, nota a *Cass., Sez. I, 26 maggio 1976*, in *Cass. pen.*, 1978, 1020 ss.

³ Autorevole dottrina non ha esitato a definire la novella legislativa «un'innovazione veramente radicale, se non addirittura sconvolgente», così testualmente FIANDACA, MUSCO, *Diritto Penale, Parte generale, sesta edizione*, Bologna, 2009, 670.

⁴ Per una panoramica sulle rilevanti innovazioni introdotte dalla riforma citata, cfr. BEVILACQUA, *Osservazioni in tema di reato continuato. Modificazioni operate dalla L. 7 giugno 1974 n. 220*, in *Giur. mer.*, 1976, II, 212 ss..

⁵ In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. un., 26 maggio 1984, Falato, con nota di ZAGREBELSKY, *Nuovi sviluppi nell'applicazione dell'art. 81 c.p. al concorso di reati puniti con pene eterogenee*, in *Foro it.*, II, *passim*.

cia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevi la 'qualità' della pena prevista per i reati satelliti»⁶.

Così inquadrati i termini generali della questione, pare opportuno dar conto dei passaggi cruciali del dibattito, ravvivatosi a seguito del punto di vista espresso nella recente pronuncia della Corte di cassazione⁷ che ha rimesso in discussione le conclusioni cui si era faticosamente giunti.

In particolare, l'ordinanza di remissione ha investito le Sezioni unite delle seguenti questioni di diritto: «se sia ammissibile la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee» e «se, in ossequio al *favor rei*, ferma la configurabilità della continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, ove il reato più grave sia punito con la pena detentiva e quello satellite esclusivamente con la pena pecuniaria, l'aumento di pena per quest'ultimo debba conservare il genere di pena pecuniaria».

2. L'iniziale orientamento restrittivo fondato sul rispetto del principio di legalità della pena.

In un primo momento, tanto la Corte costituzionale quanto la giurisprudenza di legittimità escludevano nettamente che la continuazione potesse operare in presenza di reati puniti con pene disomogenee, in quanto l'unificazione di pene di specie o genere diverso avrebbe violato il principio di legalità della pena *ex art. 1 c.p.*, di fatto creando una sanzione complessiva diversa da quella prevista in astratto dal legislatore.

Ad affermare per prima tale orientamento fu la Corte di cassazione⁸, che nella sua più autorevole composizione dichiarò perentoriamente che in ipotesi di tal guisa «non può trovare applicazione il trattamento sanzionatorio previsto dall'art 81 c.p., in quanto l'unificazione di pene di specie diversa in una sola di unica specie comporterebbe la violazione dell'art 1 c.p., perché avrebbe come effetto l'irrogazione per il reato, per il quale è prevista una pena di altra specie, di una sanzione, anche se quantitativamente ridotta, che non è quella comminata dalla legge e che non è congruabile con la prima»⁹.

⁶ Così, *ex multis*, Cass., Sez. un., 30 aprile 1992, Cardarilli, con nota di LEPRI, *Continuazione tra reati, cumulo giuridico ed individuazione della "violazione più grave": l'ultima parola delle sezioni unite*, in *Riv. pen.* 1992, *passim*.

⁷ Cfr. Cass., Sez. IV, 20 marzo 2018, Giglia, con nota di BERTOLESI, *Alle Sezioni Unite la questione dell'ammissibilità della continuazione tra reati puniti con pene eterogenee*, in www.penalecontemporaneo.it.

⁸ Cfr. Cass., Sez. un., 23 ottobre 1976, Desideri, con nota di FIORELLA in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1977, 1553 ss.

⁹ L'opzione ermeneutica indicata trovava anche l'avallo di parte della dottrina; si veda, tra gli altri, CALDERONE, *Reato continuato e principio di legalità*, in *Cass. pen., mass. ann.*, 1978, 297, secondo cui

A riprova della rigidità interpretativa di tale impostazione, va considerato che le Sezioni unite specificano che tale principio è da mantenere fermo anche nelle ipotesi in cui a mutare sia soltanto la specie della pena prevista dalla legge per i vari reati legati dal vincolo della continuazione (o in concorso formale tra loro), sicché non sarebbe solo la diversità di genere delle pene in questione ad impedire l'applicazione della disciplina della continuazione.

L'opzione ermeneutica citata, lungi dal rivelarsi isolata, raccoglieva l'espresso avallo del Giudice delle leggi, il quale nella sentenza n. 34 del 4 gennaio 1977 testualmente affermava che «lo speciale criterio di determinazione della pena stabilito nel nuovo testo dell'art. 81 c.p. non sia applicabile quando renderebbe necessaria l'unificazione di pene di specie diversa in una sola di unica specie (anche se dello stesso genere) con aumento della pena unica ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 81 del codice penale»¹⁰.

Le ricadute pratiche di tale interpretazione si concretizzavano in una sensibile riduzione dell'ambito applicativo del cumulo giuridico di cui all'art. 81 c.p., cui faceva eco un ampliamento della sfera di operatività del più severo cumulo materiale, il quale trovava applicazione anche in relazione a fattispecie astrattamente sussumibili nelle ipotesi del concorso formale di reati ovvero nel reato continuato.

Così ragionando si addiveniva, come osservato da accorta dottrina¹¹, al paradosso che a precludere l'applicazione di un istituto di favore fosse proprio il doveroso rispetto del principio di legalità; principio che, tuttavia, da oltre due secoli aveva assunto una valenza latamente mitigatrice delle istanze punitive statuali, rappresentando indiscutibilmente un presidio di garanzia e di tutela tanto per i consociati quanto per i rei.

«l'unificazione di pene di specie diversa, anche se dello stesso genere, in una sola di un'unica specie, come aumento di quest'ultima in applicazione dell'articolo 81 comma I c.p., costituisce violazione dell'articolo 1 c.p. E ciò perché un'operazione siffatta ha come conseguenza la irrogazione, per il reato per il quale è prevista una pena di altra specie, di una sanzione che, anche se quantitativamente ridotta, non è quella comminata dalla legge e non può, pertanto, conguagliarsi con la prima».

¹⁰ Invero va segnalato che, tanto in epoca antecedente quanto in epoca successiva alla riforma del 1974, la Corte di Cassazione si è mostrata favorevole all'applicazione della disciplina della continuazione nelle ipotesi di delitti puniti con pena congiunta ovvero di delitti puniti con la sola multa, ritenendo che in tali casi potesse essere aumentata soltanto la pena pecuniaria. Al riguardo, cfr. Cass., Sez. V, 11 marzo 1970, in *Giust. pen.*, 1971, II, 471, nonché Cass., Sez. un., 22 ottobre 1977, Ferruzzi, in *Cass. pen.*, 1978, 297 ss.

¹¹ Cfr. COSSEDDU, *Ancora in tema di continuazione tra reati puniti con pene eterogenee*, *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1978, 1100 ss.

3. Il superamento dei dubbi nel nome del *favor* verso la massima operatività dell'istituto della continuazione.

Preso atto del cortocircuito logico e pratico originato dall'opzione ermeneutica sopra delineata, la successiva giurisprudenza ha invertito nettamente la rotta, a tal fine valorizzando una lettura di più ampio respiro del principio di legalità sancito dall'art. 1 c.p..

Quest'ultimo, lungi dall'interpretarsi in un'ottica atomistica e riduttivamente riconducibile al solo disposto letterale di cui al citato articolo 1, viene inteso quale cardine del complessivo sistema sanzionatorio penale, sicché il rispetto (o meno) del principio in parola va verificato tenendo conto della congiunta operatività delle disposizioni di legge abilitate ad incidere sul trattamento punitivo.

Partendo dalla condivisibile premessa che la pena irroganda non è solo quella prevista nelle fattispecie incriminatrice di volta in volta violate, le più alte Corti nazionali riconoscono all'istituto della continuazione un ruolo preminente, di tal che nelle ipotesi sussumibili nel reato continuato (ovvero nel concorso formale) diviene proprio il doveroso rispetto del complessivo principio di legalità della pena a consentire (e ad imporre) l'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio di cui all'art 81 c.p.; a ciò non ostando neppure la disomogeneità delle pene eventualmente previste per le singole ipotesi criminose avvinte nel vincolo della continuazione¹².

Il citato *revirement* viene inaspettatamente consacrato dalla stessa Corte costituzionale¹³, la quale cancella con un tratto di penna le argomentazioni che, un decennio addietro, l'avevano fatta dubitare dell'applicabilità dell'istituto della continuazione nelle ipotesi in cui la violazione più grave e i reati "satellite" fossero puniti con pene disomogenee.

Tale inversione di rotta, di lì a poco recepita anche dalla composizione più autorevole della Corte di legittimità, viene emblematicamente certificata in tali termini: «non sussiste alcuna ragione per non dare integrale applicazione all'istituto della continuazione ed ai benefici che ne derivano in ordine alle conseguenze sanzionatorie, quand'anche le pene, che si sarebbero dovute irroga-

¹² Anche all'indomani del mutamento di rotta delle Sezioni Unite, tuttavia, non mancano pronunce che propongono dei distinguo, escludendo che l'istituto della continuazione possa trovare applicazione nelle ipotesi in cui le violazioni unificate dal medesimo disegno criminoso risultino punite con pene di genere diverso. In tal senso, Cass., sez. VI, 6 febbraio 1992, in *Cass. pen.* 1993, 1734, ove si afferma *che «in tema di disciplina sanzionatoria del concorso formale di reati e del reato continuato, mentre possono essere unificate pene di specie diversa (reclusione e arresto, multa e ammenda), poiché, per una sorta di finzione giuridica, la pena di specie meno grave viene assimilata a quella di specie più grave, non possono essere unificate pene di genere diverso (reclusione e multa, arresto e ammenda)»*.

¹³ Cfr. Cort. Cost. 10 marzo 1988, n. 312, in *Giust. cost.*, 1988, I, 1306.

re per le singole violazioni, siano di specie diversa, dovendo escludersi che in ciò sia ravvisabile una violazione del principio di legalità, in quanto pena legale non è soltanto quella comminata dalle singole fattispecie penali, ma anche quella risultante dall'applicazione delle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, compresa evidentemente quella di cui all'art. 81cpv, c.p.»¹⁴.

Di fronte alla chiarezza di tale *dictum* ogni commento appare superfluo, perciò in tale sede può solo osservarsi come nel corso di un breve arco temporale si sia assistito ad un vero e proprio ribaltamento di prospettiva; un mutamento di paradigma che apparentemente afferisce ad una rideterminazione di profili meramente attinenti al trattamento sanzionatorio, ma che nella sostanza cela una riconsiderazione dogmatica del reato continuato, ormai assunto ad istituto cardine del sistema penale cui bisogna garantire la massima latitudine applicativa.

D'altronde, ampliando per un attimo la prospettiva, l'incessante espansione delle ipotesi di riconoscimento della continuazione è un dato attestato da qualsiasi statistica giudiziaria; dato alla cui base si pongono una pluralità di indici normativi ed ermeneutici che hanno contribuito a determinare quella che da taluni autori è denominata la "mutazione genetica" del reato continuato.

Indiscusso punto di partenza di tale marcia, come già accennato, è stata la possibilità di riconoscere la continuazione tra violazioni non omogenee tra loro, cosicché la riconosciuta compatibilità tra l'articolo 81 c.p. e le plurime fattispecie punite con pene di genere e specie diverse rappresenta solo una tappa ulteriore dell'*iter* intrapreso.

Ulteriore tassello verso l'espansione dell'istituto della continuazione è rappresentato dall'affermarsi di quell'opzione ermeneutica che interpreta in termini non troppo stringenti l'elemento costitutivo della "medesimezza del disegno criminoso", ritenendolo un dato di matrice puramente intellettuale che sussisterebbe ogni qual volta il soggetto abbia avuto una rappresentazione mentale

¹⁴ Per una più moderna rilettura dei rapporti intercorrenti tra il principio di legalità della pena ed il reato continuato, si veda la recente Cass., Sez. II, 28 settembre 2017, D.A., in www.iusexplorer.it, secondo cui «l'aver il legislatore espressamente disciplinato questa possibilità con conseguente previsione sanzionatoria [art. 81 c.p.], consente di affermare che non vi è violazione del principio di legalità, dovendosi ogni norma incriminatrice leggere, per quanto riguarda l'aspetto punitivo, come se essa contenesse un'eccezione derogativa della sanzione per il caso che la violazione contemplata vada a comporre un reato continuato»

anticipata delle linee essenziali dei singoli episodi delittuosi poi di fatto commessi¹⁵.

Una simile interpretazione, chiaramente tesa ad ampliare l'operatività dell'istituto della continuazione, a parere di altra parte della dottrina pretermette del tutto l'ulteriore elemento finalistico che dovrebbe integrare il medesimo disegno criminoso, ossia la necessità che i diversi episodi delittuosi siano legati dalla unicità dello scopo perseguito¹⁶, costituendo attuazione di un preciso programma diretto alla realizzazione di un fine unitario.

Se questo era il contesto di riferimento, diviene allora anche più comprensibile il mutamento di rotta giurisprudenziale intervenuto in merito alla *vexata quaestio*, non potendosi più consentire che una lettura frazionata e formalistica del principio di legalità della pena potesse arrestare la nuova "*vis expansiva*" del reato continuato.

4. La recente giurisprudenza di legittimità e il prevalente criterio adottato per la determinazione complessiva della pena.

Ampliate le maglie dell'istituto della continuazione nel senso anzidetto, l'attenzione giurisprudenziale si è concentrata sulle concrete modalità di determinazione della pena nelle ipotesi in cui le plurime violazioni siano punite con pene eterogenee.

Punto di abbrivio e allo stesso tempo di approdo di tale vicenda è stata la considerazione che, una volta che i più reati siano stati legislativamente unificati ai sensi dell'art. 81 cpv c.p., il trattamento sanzionatorio previsto per i reati satellite, ancorché diverso per specie o genere, non esplica più alcuna efficacia, dovendo il giudice determinare la sanzione solo sulla base della previsione normativa del cumulo giuridico.

Partendo da tale premessa, l'orientamento dominante della Corte di legittimità è stato nel senso di fare piana applicazione del criterio di determinazione stabilito dall'art. 81, comma 1, c.p., il quale impone di individuare la violazione più grave tra quelle poste in continuazione (ovvero in concorso formale tra loro) per poi aumentare discrezionalmente la relativa pena sino al triplo, onde "retribuire" il disvalore rappresentato dai reati satellite avvinti dal vincolo *de quo*.

¹⁵ A favore di tale impostazione, in dottrina, v. DE FRANCESCO, *La connessione teleologica nel quadro del reato continuato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1978, *passim*.

¹⁶ L'orientamento in parola, condiviso già in epoca risalente da Carrara nel suo celebre Programma del corso di diritto criminale, è sostenuto da FLORA, *Concorso formale e reato continuato nella riforma del primo libro del codice penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1975, 512.

Questa evidente dequotazione delle violazioni meno gravi, quantomeno ai fini del computo della complessiva pena irroganda, viene testualmente motivata dalla Corte di cassazione nel senso che «qualora l'aumento della sanzione del reato principale venisse calcolato sulla base della pena qualitativa editualmente prevista per il reato o i reati satellite, si violerebbe il preciso disposto normativo che prevede un aumento della pena base determinato per la più grave delle violazioni e non mediante aumenti derivati da pene di specie diversa»¹⁷.

La modalità di calcolo testè descritta, nota anche come computo per assimilazione o moltiplicazione, comporta che, ove siano in continuazione tra loro una violazione più grave punita con una pena detentiva e uno o più reati satellite puniti con la sola pena pecuniaria, il giudice debba quantificare la pena (pecuniaria) irrogabile per ciascuno dei reati satellite e, attraverso i criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p., determinare successivamente l'aumento della pena detentiva prevista per la violazione più grave.

Tale soluzione, almeno nell'ottica della giurisprudenza dominante, ha il merito di sposarsi perfettamente con l'ampia lettura del principio di legalità della pena inaugurata dal Giudice delle leggi nella citata sentenza del 1988.

Ove si volga lo sguardo al complessivo trattamento sanzionatorio risultante, infatti, anche le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ribadito che l'assimilazione tra pena detentiva e pena pecuniaria non viola il principio di legalità, «dovendosi ogni norma incriminatrice leggere, per quanto riguarda l'aspetto punitivo, come se essa contenesse un'eccezione derogativa della sanzione per il caso che la violazione contemplata vada a comporre un reato continuato»¹⁸.

Tanto premesso giova osservare che, nelle ipotesi di continuazione di reati puniti con pene edittali eterogenee, l'adozione del cumulo giuridico per moltiplicazione potrebbe condurre a risultati pratici distonici rispetto ai fini mitigatori perseguiti dal legislatore.

Tale criterio di calcolo, infatti, potrebbe non rispettare in pieno la forte *ratio* di favore che permea l'attuale fisionomia del reato continuato; ciò risulta vero ove si consideri che l'operazione *de qua*, comportando la trasformazione del-

¹⁷ La validità di tale metodo di computo della pena viene ribadita dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha continuato ad applicare il suo consolidato orientamento anche dopo che la quarta sezione della Corte di Cassazione aveva rimesso alle sezioni unite il quesito relativo al genere di pena da applicare in aumento per le ipotesi in cui il più grave reato in continuazione sia punito con la pena detentiva e quello satellite esclusivamente con la pena pecuniaria. Così, da ultimo, Cass., Sez. II, 27 giugno 2018, T.N., in *www.iusexplorer.it*.

¹⁸ In dottrina, cfr. LEPRI, *Continuazione tra reati, cumulo giuridico ed individuazione della "violazione più grave": l'ultima parola delle sezioni unite*, cit., 1062 ss.

la pena pecuniaria in una quota di pena detentiva, può produrre come conseguenza ultima l'irrogazione di una pena "qualitativamente" più grave di quella applicabile in caso di cumulo materiale.

Ed è proprio partendo da tale ultima osservazione che in dottrina non si è potuto ritenere mai del tutto sopito il dibattito relativo all'applicabilità dell'istituto della continuazione nelle ipotesi di reati puniti con pene edittali disomogenee.

5. Una voce fuori dal coro: Corte di cassazione n. 16104 del 20.03.2018 investe della questione le Sezioni unite.

Le criticità da ultimo segnalate sono state condivise da una recente pronuncia emessa dalla Quarta sezione penale della Suprema Corte, la quale ha inteso interrogare le Sezioni unite in merito all'ammissibilità della continuazione tra reati puniti con pene eterogenee.

Inoltre, per il caso in cui il Supremo Consesso avesse risposto in senso affermativo confermando il proprio consolidato orientamento, la sezione rimettente ha chiesto di far luce sulle modalità da adottare per la determinazione dell'aumento di pena previsto per il reato satellite punito con la sola pena pecuniaria, nelle ipotesi in cui la violazione più grave prevedesse, invece, la sola pena detentiva.

Nell'esporre tali quesiti l'ordinanza n. 16104 del 20 marzo 2018 enumera una serie di indici interpretativi e sistematici che, ancorché non tali da far revocare in dubbio l'ammissibilità della continuazione nelle ipotesi in parola, potrebbero indurre rivedere i criteri di determinazione della pena adottati dalla prevalente giurisprudenza in fattispecie del genere.

In primo luogo la pronuncia valorizza la nuova dimensione c.d. multifocale attribuita all'istituto della continuazione¹⁹, che ha condotto negli anni più recenti al superamento dell'annosa disputa sorta in ordine alla natura unitaria o frazionata del reato continuato.

Costituisce ormai *jus receptum* il principio secondo cui «La concezione unitaria del reato continuato opera soltanto per gli effetti espressamente presi in considerazione dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pe-

¹⁹ La visione multifocale del reato continuato non è più da considerarsi solo una ricostruzione dottrinale dell'istituto, in quanto tale concetto è penetrato in maniera stabile anche nelle pronunce giudiziali più recenti. Ciò è confermato dalla circostanza che anche nella rassegna della giurisprudenza di legittimità dell'anno 2015, elaborata dall'Ufficio del Massimario della Suprema Corte, si approfondisce lo studio della natura multifocale dell'istituto della continuazione. Il riferimento è al contributo di BERNAZZANI, *Illegalità sopravvenuta della pena e reato continuato*, (parte 2°, capitolo 2°), con particolare riguardo al par. 6°, *La "visione multifocale" del reato continuato e la persistente rilevanza della valutazione della gravità dei singoli reati-satellite*.

na, e sempre che garantisca un risultato favorevole al reo», sicché la bussola che l'interprete deve seguire in tale ambito è rappresentata dalla possibilità di garantire, conformemente alla natura dell'istituto, quel trattamento privilegiato che è imposto dalla sua minore riprovevolezza complessiva²⁰.

In piena adesione a tale *approccio multifocale*, «che tende a preservare l'autonomia dei reati satellite rispetto al reato più grave laddove ciò sia funzionale alla realizzazione della ratio del *favor rei* dell'istituto», la sezione remittente ricorda che l'individualità dei singoli reati avvinti dal vincolo della continuazione riemerge in una pluralità di ipotesi, tra cui quella della concessione dell'indulto, nonché ai fini della fruizione dei benefici penitenziari e dell'applicazione dei termini di custodia cautelare di cui agli artt. 300 co. 4 e 303 co. 1, lett. c, c.p.p..

Da ultimo, che i reati legati dal vincolo della continuazione debbano considerarsi come una vera e propria pluralità di reati autonomi, in funzione del carattere più o meno favorevole degli effetti che ne discendono, pare confermato dalle modifiche apportate alla disciplina della prescrizione dalla l. n. 251/05, la quale ha espunto dall'art. 158 c.p. ogni riferimento all'istituto della continuazione, così ulteriormente sfumandone la presunta natura unitaria.

Partendo da tali osservazioni, la pronuncia in commento propone di salvaguardare l'ammissibilità dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cpv. c.p. nei casi in cui i singoli reati siano puniti con pene eterogenee, pur prospettando l'adozione di un criterio di calcolo della pena diverso da quello (attualmente prevalente) che tramuta la pena pecuniaria stabilita dal reato satellite in una porzione aggiuntiva della pena detentiva prevista per la violazione più grave individuata²¹.

In altri termini, l'ordinanza di rimessione prospetta la possibilità di far ricorso al computo c.d. "per addizione", consistente nell'affiancare alla pena detentiva inflitta per la violazione più grave, una quota della pena pecuniaria prevista per il reato meno grave.

Ad orientare la sezione remittente in tal senso, oltre alle osservazioni relative alla natura giuridica del reato in continuato, sono persuasive considerazioni che afferiscono alla dimensione costituzionale della pena²², che raggiunge la

²⁰ Per un approfondimento sul tema, v. CONZ, *Sulla determinazione della pena nel reato continuato. Rilievi critici alla teoria della individuazione della violazione più grave "in astratto"* (nota a Cass., Sez. un. pen., 28 febbraio 2013), in *Cass. pen.*, fasc. 2, 2014, 4676 ss.

²¹ L'opzione interpretativa suggerita è stata autorevolmente sostenuta anche in dottrina, v. FIORELLA, *Concorso formale, reato continuato e pene eterogenee*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1977, 1553 ss.

²² L'odierno "volto costituzionale" della pena è delineato con cura da PULITANÒ, *Sulla pena. Fra teoria, principi e politica*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2016, fasc. 2, 559 ss.

sua massima afflittività ove vada a comprimere il valore fondamentale della libertà personale, trattandosi di bene giuridico tutelato dall'art. 13 della Carta in maniera ancora più pregnante rispetto a quanto stabilito dall'art. 42 in relazione ai beni di carattere patrimoniale dell'individuo.

Se questo descritto è il piano sistematico e valoriale di riferimento, la Quarta sezione propone di applicare l'istituto della continuazione alle fattispecie de *quibus* in maniera tale da tenere conto della disomogeneità del trattamento sanzionatorio legislativamente previsto per il reato satellite, come peraltro già accaduto in qualche precedente risalente della stessa Suprema Corte.

Al riguardo l'ordinanza richiama la sentenza n. 1953 emessa dalla quinta sezione il 24 aprile 1996, la quale aveva ritenuto che, «quando il reato base sia punito con la pena della reclusione e quello satellite con la pena della reclusione o della multa, è possibile irrogare la pena prevista per la continuazione nella forma della pena pecuniaria e non necessariamente detentiva».

Tale soluzione, che viene individuata quale criterio di massima che dovrebbe ispirare l'applicazione della continuazione nelle ipotesi di reati puniti con pene eterogenee, secondo la sezione remittente trova nel combinato disposto degli artt. 81 e 135 c.p. un saldo parametro di riferimento normativo, atteso che la prima disposizione fissa il limite massimo entro cui poter aumentare la pena prevista per il reato più grave (non oltre il triplo), mentre l'art. individua il sistema di ragguglio da adottare per verificare il rispetto di tale limite invalicabile.

6. Le Sezioni unite riaffermano la compatibilità tra reato continuato e violazioni punite con pene disomogenee, delineando il criterio di calcolo da adottare nella determinazione della pena.

Dopo aver ricostruito, sia pur in sintesi, gli snodi cruciali della *vexata quaestio*, è giunto il momento di dar conto della soluzione offerta dalle Sezioni Unite

Giova premettere che il Supremo Consesso si trovava di fronte ad un bivio tanto ermeneutico quanto valoriale, atteso che qualunque risposta fornita al quesito avrebbe assunto una indubbia valenza anche in termini di politica sanzionatoria, considerando le ricadute applicative comunque connesse alla soluzione interpretativa adottata.

Ebbene, piuttosto che rifugiarsi in una rassicurante continuità con il criterio di determinazione della pena prevalentemente adottato, le Sezioni unite hanno privilegiato un'interpretazione maggiormente innovativa della fattispecie sin qui descritta; scelta che, tuttavia, si mantiene armonica rispetto ai più recenti arresti giurisprudenziali che hanno interessato l'istituto del reato continuato.

Ponendosi nel solco del sentiero tracciato dall'ordinanza di rimessione, l'autorevole Collegio ha riaffermato la configurabilità della continuazione tra reati puniti con pene eterogenee.

Se tale conclusione era pressoché scontata, più inaspettato era l'accoglimento della possibilità che l'aumento stabilito per il reato satellite potesse conservare il genere di pena pecuniaria originariamente previsto per la violazione meno grave riconosciuta in continuazione *ex art 81 c.p.*, ancorché ciò sia consentito solo nei termini che di qui a poco si specificheranno.

Le Sezioni unite, prima di entrare in *medias res*, ripercorrono le argomentazioni usate a sostegno degli opposti orientamenti, dando conto delle pronunce giurisprudenziali che, in casi come quelli qui al vaglio, nel corso degli anni hanno proposto la secca adozione del criterio di computo “per moltiplicazione” ovvero di quello “per addizione”²³.

Nel fare ciò la Corte evidenzia quello che sembra essere un errore metodologico comune ai tradizionali approcci citati, ossia ritenere che, nelle ipotesi di reato continuato composto da violazioni punite con pene eterogenee, la determinazione della pena complessiva secondo il criterio di calcolo per moltiplicazione abbia come esito necessario la trasformazione della pena pecuniaria prevista per il reato satellite in una porzione ulteriore di pena detentiva stabilita per il reato più grave.

A ben considerare, contrariamente a quanto ritiene la prevalente giurisprudenza sopra richiamata, l'omologazione *sic et simpliciter* della pena prevista per il reato satellite a quella propria della violazione più grave reca con sé il rischio che si addivenga ad una sanzione contraria al principio costituzionale di legalità della pena, in quanto nella specie potrebbe violarsi il limite esterno di cui all'art. 81, co. 3 c.p., il quale vieta che la pena derivante all'esito degli aumenti per la continuazione possa essere superiore a quella che conseguirebbe all'applicazione del cumulo materiale.

Secondo le Sezioni unite, tale limite sarebbe di certo superato ove il riconoscimento della continuazione consentisse, a fronte di una violazione satellite sanzionata solo pecuniariamente, l'aumento *sub specie* di pena detentiva della pena detentiva già prevista per il reato più grave; in tali casi infatti, per le ra-

²³ Nel corso di questo breve *excursus* l'autorevole Collegio non manca di ricordare anche quella minoritaria giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. V, 3 ottobre 2016, C.C., in *Mass. Uff.*, n. 268638,) secondo cui «Deve escludersi l'applicabilità dello speciale criterio di determinazione della pena, stabilito nei primi due commi dell'art. 81 c.p., nei casi in cui il concorso formale e la continuazione abbiano ad oggetto reati puniti con pene eterogenee o di specie diversa, poiché in tali ipotesi l'unificazione delle pene diverse, con relativo aumento di quella prevista per il reato più grave, determina la conversione delle pene per i reati satellite in pene più gravi per genere o specie, in violazione del principio del “*favor rei*” che ispira la disciplina del reato continuato».

gioni già illustrate in chiusura del paragrafo 5°, l'istituto della continuazione assumerebbe addirittura una connotazione punitiva.

Inoltre, sempre in senso ostativo ad una indiscriminata trasformazione della pene pecuniaria stabilita per il reato satellite in una quota di una più complessiva pena detentiva, milita il principio di proporzionalità della pena, che impone di modulare (anche attraverso la natura della pena da infliggere) la risposta sanzionatoria in ragione della maggiore o minore gravità del reato. Tale necessità, peraltro, risulta coerente con la citata "visione multifocale" che permea la moderna fisionomia dell'istituto della continuazione.

Delineato il quadro sistematico e valoriale entro il quale muoversi, il Collegio passa ad affrontare il cuore della questione, ossia l'individuazione del concreto criterio di calcolo da adottare nelle ipotesi qui in esame.

Prima di fare ciò, tuttavia, le Sezioni unite stigmatizzano implicitamente quelle ricostruzioni ermeneutiche che sminuiscono la rilevanza della valutazione della gravità dei singoli reati che "compongono" il reato continuato, ricordando come sia la stessa lettera dell'art. 533 del codice di rito a prevedere che «Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione».

Ne deriva che la determinazione complessiva della pena prevista per il riconoscimento della continuazione non può condurre affatto ad una perdita della valutazione del peso ponderale del reato satellite, pena la violazione del menzionato principio di proporzionalità e la conseguente irrogazione di una pena illegale²⁴.

Poste tali premesse, la sentenza in commento²⁵ ha "buon gioco" nell'affermare che, «affinché la pena del reato continuato sia legale, occorre rispettare il genere della pena pecuniaria previsto per il reato satellite».

Tale obiettivo, però, a parere del Collegio non va perseguito seguendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla menzionata giurisprudenza minoritaria. Quest'ultima, infatti, in ipotesi di reato continuato formato da violazioni

²⁴ Tale principio è stato ribadito con decisione dalla stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite, da ultimo cfr. Cass., Sez. un., 26 febbraio 2015, Jazouli, con nota di CAPITANI, *Le Sezioni Unite dettano l'epilogo sull'incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi*, in *Dir. giust.*, fasc. 28, 2015, 7. Secondo tale pronuncia «il trattamento sanzionatorio astrattamente previsto dalle diverse norme incriminatrici incide "mediatamente" sulla pena complessivamente applicabile in caso di reato continuato, proponendosi quale non eliminabile parametro di un esercizio di ragionevolezza sanzionatoria da parte del giudicante, e - dunque - di uno specifico onere motivazionale». In dottrina LO FORTE SILVIA, *Nota a Cass., sez. un. pen., 26 febbraio 2015, n. 22471*, in *Foro it.* 2015, fasc. 11, 656 ss..

²⁵ Cfr. Cass., sez., un., 24 settembre 2018, Giglia, con nota di GALASSO, *Le Sezioni Unite risolvono la questione della continuazione tra reati puniti con pene eterogenee*, in *Dir. giust.*, 166, 2018, 9.

punite con pene edittali eterogenee faceva applicazione del criterio di calcolo c.d. per addizione, in forza del quale alla pena detentiva prevista per la violazione più grave andata aggiunta una porzione di pena pecuniaria prevista per il reato meno grave.

Le Sezioni Unite, viceversa, ritengono che un corretto utilizzo del tradizionale criterio di calcolo c.d. "per moltiplicazione" possa consentire il raggiungimento del fine auspicato, al contempo garantendo il rispetto del dato testuale e sistematico dell'art. 81 c.p., che configura il reato continuato in termini di struttura unitaria (ancorché al limitato fine *quoad poenam*).

Nella sua applicazione pratica tale criterio si concretizza nel ricorso ad una procedura bifasica di calcolo dell'aumento previsto per la continuazione, sulla scia di quanto suggerito dalla più attenta dottrina che ha indagato il tema²⁶.

In particolare, in prima battuta, occorrerà determinare sotto forma di pena detentiva l'aumento stabilito in relazione al reato satellite originariamente punito con la sola pena pecuniaria; successivamente, la porzione aggiuntiva di pena detentiva così determinata andrà ragguagliata a pena pecuniaria, in applicazione del criterio di cui all'art. 135 c.p.²⁷.

Peraltro, ribadito che l'omologazione di pene di genere diverso non deve comportare una violazione del *favor rei* e del principio di proporzionalità della pena, le Sezioni Unite avvertono la necessità di rendere armonico il criterio di calcolo delineato con il dato legislativo che regola il concorso di pene concorrenti; a tal uopo viene in rilievo l'art 76, co. 2 c.p., ai sensi del quale «le pene di specie diversa concorrenti si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave».

In altri termini, ove la diversità delle pena edittalmente prevista per i singoli reati in concorso afferisca solo alla specie, come nelle ipotesi in cui tanto il reato più grave quanto quello satellite prevedano una pena detentiva (ad es. reclusione - arresto), l'aumento per moltiplicazione comporterà l'omologazione della pena del reato satellite a quella omogenea (ancorché più grave) del reato base.

Viceversa, ove la violazione più grave sia punita con la pena detentiva più rigorosa (reclusione) e il reato satellite preveda una pena pe

²⁶ Per una espressa critica al tradizionale orientamento giurisprudenziale incline a fare una secca applicazione del cd. aumento per moltiplicazione della pena base, in forza della quale la pena prevista per il reato satellite si trasformerebbe nella parte aggiuntiva della pena prevista per il reato più grave, PITTON, *Violazione più grave e pene eterogenee nel reato continuato: un nuovo intervento delle Sezioni unite*, in *Cass. pen.* 1998, fasc. 9, 2313 ss.

²⁷ In senso analogo già FIORELLA, *Concorso formale di reato, reato continuato e pene eterogenee*, cit., 1558.

cuniaria della specie più tenue (ammenda), l'aumento per la continuazione, frutto del ragguglio *ex art. 135 c.p.*, comporterà la trasformazione in multa della pena pecuniaria aggiuntiva.

All'esito di questo intervento chiarificatore, l'autorevole Collegio avverte l'esigenza ulteriore di fornire coordinate utili ad orientare gli operatori del diritto nella propria attività quotidiana; ne deriva l'enunciazione di una snella rassegna di fattispecie, finalizzata a guidare l'interprete nella risoluzione dei casi «frequenti e maggiormente significativi» che si presentano nella prassi giudiziale.

Il catalogo stilato, che stante la natura casistica non pare il caso di riprodurre in tale sede, appunta la propria attenzione sulle ipotesi in cui i reati posti in continuazione tra loro siano puniti con pene congiunte ovvero alternative. Anche a tali fattispecie, tuttavia, viene data risposta in ossequio ai principi affermati nel corpo della sentenza, sicché si dovrà evitare di determinare un aumento di pena per il reato satellite che comporti una illegittima omologazione alla pena stabilita per il reato base.

7. Brevi riflessioni conclusive.

Le Sezioni unite assumono una posizione solo apparentemente compromissoria, che però ha il pregio di soddisfare le esigenze di giustizia sostanziale evidenziate dalla più accorta dottrina, senza per questo stravolgere i principi fondamentali in materia di pena.

La soluzione che l'autorevole Collegio fornisce ai quesiti, inoltre, ambisce a rispettare fedelmente la *ratio* di *favor rei* che permea il reato continuato, e per fare ciò non esita ad aderire al più recente orientamento che rilegge l'istituto della continuazione in un'ottica multifocale, ritenendo ormai la natura giuridica unitaria un lontano ricordo²⁸.

Ciò posto, risulta per certi versi singolare rilevare che la possibilità di determinare l'aumento per la continuazione mantenendo il genere di pena previsto

²⁸ Quella del superamento della (presunta) natura unitaria del reato continuato è una tesi che va affermandosi con sempre maggior nettezza nella giurisprudenza di legittimità. In tempi relativamente recenti si consideri quanto affermato da Cass., Sez. un., 23 gennaio 2009, Chiodi, con nota di CRIVELLIN, *Reato continuato e computo delle circostanze: riflessioni sulla commisurazione della pena*, in *Dir. pen e proc.* 2009, 1256 ss. In tale pronuncia la Corte afferma nitidamente «Non vi è, quindi, una struttura unitaria da assumere come punto di partenza di rilievo generale. Al contrario, la considerazione unitaria del reato continuato richiede due condizioni: deve essere espressamente prevista da "apposita disposizione" o, comunque, deve garantire un risultato favorevole al reo». In dottrina, per una lucida scansione cronologica delle teorie emerse in relazione alla natura giuridica del reato continuato, v. BRUNELLI, *Dal reato continuato alla continuazione tra reati: ultima tappa e brevi riflessioni sull'istituto*, in *Cass. pen.* 2009, fasc.7-8, *passim*.

per il reato satellite sia affermata proprio in ragione del doveroso rispetto del principio di legalità della pena; ossia quello stesso principio che, a più riprese, era stato invocato dalle Sezioni unite e dalla Corte costituzionale a fondamento della (pretesa) assimilazione *in peius* tra le sanzioni eterogenee che componevano il reato continuato.

Ove si tenga mente a tale circostanza, appare di tutta evidenza che si è al cospetto di un ribaltamento significativo di prospettiva, in quanto lo stesso principio fondamentale *de quo* non viene più inteso in un'ottica riduttiva e formalistica, ma viene riletto in chiave dinamica ed alla luce dei concreti riverberi che i differenti generi di pena producono sulla vita del reo.

In altri termini, ad essere ripensato è l'intero apparato sanzionatorio che affrisce al reato continuato, in quanto nella pronuncia delle Sezioni unite il principio di legalità della pena dialoga con i limiti (interni ed esterni) che regolano la determinazione della pena complessiva nel caso di continuazione tra reati, dando vita ad un micro-sistema in cui il cumulo giuridico assume una concreta dimensione mitigatrice.

Da ultimo, la scelta di enucleare una casistica che consenta di orientarsi nelle situazioni spinose si pone nel solco delle più recenti pronunce del Supremo Consesso²⁹; le Sezioni unite, infatti, non di rado hanno sfumato il proprio ruolo di Giudice di legittimità che si esprime per principi di diritto, per assumere le vesti di organo regolatore del caso concreto.

Questo nuovo approccio adottato degli Ermellini, ancorché non perfettamente aderente alla tradizionale funzione nomofilattica che l'ordinamento assegna alla Corte di cassazione, potrebbe rivelare il grande pregio (oltre a quello già segnalato di guidare gli interpreti) di produrre un effetto decongestionante del carico di lavoro degli uffici giudiziari.

Infatti, ove indirettamente i giudici di merito si adeguassero ai *dicta* puntuali delle Sezioni unite, potrebbe riscontrarsi un incremento del livello di preve-

29 La tendenza evidenziata si intravedeva già nella pronuncia Cass., Sez., un., 14 marzo 2014, Maldera, con nota di GAMBARDELLA, *La linea di demarcazione tra concussione e induzione indebita: i requisiti impliciti del "danno ingiusto" e del "vantaggio indebito", i casi ambigui, le vicende intertemporali*, in *Cass. pen.* 2014, 2018 ss. In tale occasione la Suprema Corte, nel segnare il *discrimen* tra concussione ed induzione indebita, forniva all'interprete le coordinate per orientarsi nei «casi più ambigui, border line». Sul tema v. GATTA, *Dalle Sezioni Unite il criterio per distinguere concussione ed induzione indebita: minaccia di un danno ingiusto vs. prospettazione di un vantaggio indebito*, in *www.penalecontemporaneo.it*. Da ultimo, l'utilizzo di un approccio casistico è emerso in relazione alla disamina delle fattispecie di furto in cui è applicabile l'aggravante della destrezza di cui all'art. 625, co. 1, n. 4, cfr. Cass., Sez., un., 12 luglio 2017, Quarticelli, in *www.penalecontemporaneo.it*. Sull'argomento, in dottrina, v. PADRONE, *Le Sezioni unite escludono l'aggravante della destrezza qualora l'azione furtiva sia stata commessa approfittando di una condizione contingentemente favorevole, non provocata dall'agente*, in *Cass. pen.* 2017, fasc. 12, 4280 ss.

dibilità nella applicazione della legge penale, con una conseguente riduzione della mole dei ricorsi pendenti innanzi alla stessa Suprema Corte.